



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 20.05.2014

COPIA

**Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) - Determinazione aliquota provvisoria tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio, nella sede comunale, alle ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA MICHELA	A
ANGIONI CARLO	P	OLIVIERO UMBERTO	P
BULLITA MASSIMILIANO	A	PINTUS CARLO	P
CARA ABRAHAMO	A	PISU FABIO	A
CAU PAOLO	P	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ELIO	P	SECCI MARIA PAOLA	P
LEDDA VALENTINA	A	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	P	MUSCAS LUCIANO	P
LOI RENZO	P	FERRU CLAUDIO	P
MELONI PIER PAOLO	P		

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 5

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Risultano presenti gli assessori: CRISPONI ANNETTA, MANUNZA STEFANIA, BULLITA ROBERTO, PITZANTI ANDREA, SERRA FRANCESCO, CARDIA SERGIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili (e in parte dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Rilevato che la legge n. 147 prevede:

- all'art. 1, comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014, che il presupposto per l'applicazione della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il decreto legge n. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale è stato aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (...)”*;

Richiamato, inoltre, il comma 688 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, laddove stabilisce che *“per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una*

*diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";*

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014:

- il versamento della TASI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello unificato F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 (acconto il 16 giugno e saldo il 16 dicembre), con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che:

- il regolamento per l'applicazione e la gestione dell'imposta unica comunale è in fase di predisposizione e sarà approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
- il bilancio di previsione è in fase di predisposizione;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul portale del federalismo fiscale;

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, in particolare per quanto riguarda la solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU;

Ritenuto, in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di determinare un'aliquota TASI provvisoria ridotta nella misura dello 0 (zero) per mille per tutte le tipologie di immobili, in attesa di deliberare il regolamento IUC;

Atteso che in sede di approvazione del bilancio di previsione sarà valutata l'entità del taglio delle risorse comprese nel Fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2014 e sarà stabilita la manovra tributaria complessiva per l'esercizio in corso;

Considerato che la determinazione dell'aliquota TASI provvisoria ridotta nella misura dello 0 (zero) per mille per tutte le tipologie di immobili determinerà il mancato introito dell'acconto scadente il 16 giugno;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- il decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 con il quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014;

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 e l'articolo 2 bis del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni in legge n. 68/2014, con i quali il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

--la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

- l'ultimo periodo del comma 688 della legge n. 147/2013, che prevede per il primo anno di vigenza della TASI, qualora l'Ente stabilisca l'applicazione di aliquote inferiori rispetto a quella base stabilita dalla legge, l'obbligo di approvare la delibera entro il 22 maggio 2014 affinché possa essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale entro il 31 maggio 2014 e dispiegare la sua efficacia ai fini del calcolo dell'acconto;

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 76 del 9 maggio 2014 con la quale è stato designato il funzionario responsabile IUC nella D.ssa Anna Franca Pisanu, responsabile del Settore Tributi e Contenzioso;

Vista la relazione predisposta dalla responsabile IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Sentita la relazione del Sindaco Aldo Pili;

Sentito l'intervento del Consigliere Farris E. come riportato nel verbale integrale della seduta odierna;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Muscas L. , Loi R., Cau P. e Mura A., come riportato nel verbale integrale della seduta odierna;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario ( Loi R.), e n.1 astenuto( Mura A.), (assenti: Bullita M., Cara A., Ledda V., Mura M., Pisu F.)

## DELIBERA

Di determinare l'aliquota TASI provvisoria ridotta nella misura dello 0 (zero) per mille per tutte le tipologie di immobili, salvo modifiche da deliberare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Di stabilire che in sede di approvazione del bilancio di previsione sarà valutata l'entità del taglio delle risorse comprese nel Fondo di solidarietà e sarà stabilita la manovra tributaria complessiva per l'esercizio in corso;

Di rinviare, per la disciplina del tributo, all'apposito Regolamento che sarà approvato contestualmente alla manovra di bilancio, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di incaricare la Responsabile del Settore Tributi degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del presente Regolamento, entro il termine stabilito dal comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Successivamente, su proposta del Presidente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario ( Loi R.), e n.1 astenuto (Mura A.),  
(assenti: Bullita M., Cara A., Ledda V., Mura M., Pisu F.)

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  
134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 13/05/2014

IL RESPONSABILE  
F.TO ANNA FRANCA PISANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Vedi relazione

Data 16/05/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO ELISEO ZANDA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO ANNA MARIA MELIS

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **22/05/2014** al **06/06/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22/05/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 06/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.05.2014